

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2647

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE GIROLAMO, BERNARDO, BOSCO, CALABRÒ, GARO-
FALO, MINARDO, PICCONE, SALTAMARTINI, SAMMARCO,
SCOPELLITI, TANCREDI, VIGNALI**

Disposizioni in materia di requisiti di idoneità psico-attitudinale dei docenti delle scuole dell'infanzia e primarie e del personale degli asili nido

Presentata il 26 settembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si muove in un'ottica risolutiva considerati i dati allarmanti che emergono dagli ultimi rapporti redatti dalle competenti istituzioni e che hanno come oggetto i maltrattamenti dell'infanzia negli asili nido e nelle scuole. Tali accadimenti rendono indispensabile un intervento dello Stato che, oltre a promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema, deve necessariamente avviare una revisione dei meccanismi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dei docenti che consenta un controllo della per-

sonalità degli stessi, sia in fase concorsuale di accesso ai ruoli, sia periodicamente attraverso la verifica della permanenza dell'idoneità acquisita in sede di concorso.

La tipologia della prestazione del docente che deve essere finalizzata alla crescita educativa ed emotiva, oltre che culturale, del « soggetto debole » che gli viene affidato, non può prescindere dalle caratteristiche psico-caratteriali-personali dello stesso.

I bambini tendono ad ammirare, temere ed emulare l'insegnante, oltre che per le capacità cognitive, anche per carat-

teristiche come la pazienza, la comprensione, il buonumore, l'empatia, la lealtà e l'imparzialità.

Tale condizione deve essere salvaguardata evitando che soggetti non idonei possano assumere incarichi per i quali non sarebbero adatti e che potrebbero causare solo danni psicologici irreversibili.

Nello specifico, la normativa vigente non ha mai preso in considerazione la necessità di una tutela del minore che si estenda, oltre il nucleo familiare, anche a quella parte di vita che il minore condivide, oltre che con i compagni, anche con colui che ha il compito di trasmettere valori etici, morali ed educativi.

È, quindi, necessario definire i criteri e le modalità per l'accesso ai ruoli del personale docente degli asili nido e dei docenti delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie prevedendo, oltre ai requisiti già prescritti nelle apposite normative di settore, anche requisiti di idoneità psico-attitudinale al servizio, che devono essere accertati in sede di abilitazione all'insegnamento o sussistere al momento della presentazione della domanda e valutati da un'apposita commissione; così come deve essere accertato il mantenimento di tali requisiti, che si fondano sulla personalità di ciascuno e che pertanto sono suscettibili di variazione nel tempo, e dunque necessitano di essere periodicamente verificati e valutati per la tutela dei minori.

Ciò posto è necessario operare una diversificazione tra docenti della scuola dell'infanzia, e della scuola primaria e personale degli asili nido.

Per quanto riguarda i primi, al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che dispone sul personale scolastico, è inserito l'obbligo per lo stesso personale di possedere, ai fini dell'idoneità psico-attitudinale al servizio, alcuni requisiti che risultano fondamentali nella formazione iniziale dei futuri insegnanti.

I requisiti sono verificati e valutati da una commissione competente.

Nel caso in cui il personale docente sia dichiarato inidoneo alla propria funzione per mancanza dei suddetti requisiti psico-attitudinali si applica il comma 6 del citato articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 del 2013.

Per quanto riguarda, invece, il personale degli asili nidi, non è prevista nessuna abilitazione per svolgere il servizio, ma soltanto il possesso di titoli di studio adeguati; la verifica e la valutazione dei requisiti di idoneità psico-attitudinale al servizio sono effettuate dalla citata commissione su apposita richiesta degli enti locali che bandiscono i posti a concorso. L'obbligo per il docente di possedere i requisiti di idoneità psico-attitudinale è disposto anche per i docenti che insegnano presso le scuole private, nel caso in cui queste ultime abbiano chiesto la parità.

Per tutti gli operatori scolastici della scuola dell'infanzia e primaria, nonché, per gli educatori già in servizio, sono previste apposite procedure di verifica e di valutazione dei requisiti psico-attitudinali.

Si prevede infine, che la verifica e la valutazione dei requisiti psico-attitudinali siano effettuate ogni cinque anni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Disposizioni in materia di istruzione nelle scuole dell'infanzia e primarie).

1. Dopo l'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è inserito il seguente:

« ART. 15-bis. — *(Verifica dell'idoneità psico-attitudinale del personale scolastico).*

— 1. Ai fini dell'accesso ai ruoli delle graduatorie del personale docente delle scuole dell'infanzia e primarie è necessario il possesso di specifici requisiti di idoneità psico-attitudinale al servizio verificati ai sensi del successivo comma 4. Tra i requisiti, individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito regolamento, sono comunque previsti:

a) integrazione della personalità in sintonia con l'evoluzione globale, con riferimento alle esperienze di vita, alla stima di sé e al senso di responsabilità;

b) stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo un'adeguata efficienza operativa anche in situazioni ansiogene;

c) facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano anche capacità di osservazione, attenzione e memorizzazione;

d) comportamento sociale che evidenzii capacità di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilità, della predisposizione all'ambiente di lavoro e della motivazione.

2. Gli operatori scolastici delle scuole dell'infanzia e primarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere sottoposti, entro il 31 dicembre 2015, dalla commissione di cui al comma 4 a verifica e a valutazione dei requisiti socio-attitudinali.

3. I docenti delle scuole dell'infanzia e primarie sono sottoposti a visita da parte della commissione di cui al comma 4 per la verifica e la valutazione dei requisiti psico-attitudinali ogni cinque anni.

4. La commissione per la verifica e la valutazione dei requisiti psico-attitudinali è composta da tre professionisti iscritti all'ordine professionale degli psicologi, nominati dai competenti uffici scolastici regionali, su apposita delega del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad adottare il regolamento per l'attuazione del presente articolo.

5. Al personale docente dichiarato idoneo per mancanza dei requisiti psico-attitudinali si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 15 ».

ART. 2.

(Disposizioni in materia di asili nido).

1. All'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 3) è abrogato;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La regione, ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma, si dota di personale qualificato sufficiente e idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino; tale personale deve essere sottoposto a specifiche verifiche di idoneità psico-attitudinali al servizio in base ai requisiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre

2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Il personale degli asilo nido è sottoposto a verifica e a valutazione dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo in sede di concorso, prima delle prove selettive scritte e orali, dalle Commissioni di cui all'articolo 15-*bis*, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, su apposita richiesta degli enti locali che bandiscono i posti a concorso.

Il personale degli asili nido in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere sottoposto, entro il 31 dicembre 2015, dalla commissione di cui al terzo comma a verifica e a valutazione dei requisiti psico-attitudinali di cui al secondo comma.

Il personale degli asili nido deve comunque essere sottoposto a verifica e a valutazione dei requisiti psico-attitudinali di cui al secondo comma, con cadenza periodica ogni cinque anni ».

ART. 3.

(Parità scolastica e diritto allo studio e all'istruzione).

1. Dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Il personale docente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e deve essere sottoposto alle procedure di verifica e di valutazione da parte delle commissioni di cui al medesimo articolo 15-*bis*, comma 4, su richiesta degli istituti paritari ai competenti uffici scolastici regionali delegati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0025880